



COMUNE DI AFRICO

89030 - Città Metropolitana di Reggio Calabria
Partita IVA n. 00936740802 - cod. fiscale 81000830802
Tel. n. 0964 / 991109 - fax n. 0964 / 991325

Prot. n. 259 del 07/08/2021

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
(nominata con D.P.R. 02/12/2019)
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(con i poteri del Sindaco ai sensi dell'art. 54 Dec. Lgs n. 267/2000)

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 54 del 6 agosto 2021, qui notificata il 7 agosto successivo ed acquisita al protocollo dell'Ente al n. 5544, avente ad oggetto : “ **Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32 comma 3 della legge del 23 dicembre 1978 n. 833, in materia di igiene e di sanità pubblica. Disposizioni relative al Comune di AFRICO, nella Provincia di Reggio Calabria**” che **ORDINA**:

- Per i motivi di ordine sanitario, rappresentati in premessa, ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19,, ai sensi dell'art. 32 comma 3 della legge del 23 dicembre 1978 n. 833, in materia di igiene e di sanità pubblica, alla luce delle misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus vigente, ai sensi dell'art. 1 comma 16, del Decreto -Legge 16 maggio 2020, n. 33 (legge di conversione 14 luglio 2020, n. 74) e s.m.i.;
- Nel Comune di **AFRICO** si applicano **dalle ore 22,00 del 7 agosto 2021 e fino a tutto il 17 agosto 2021**, le misure inerenti alla cosiddetta “**ZONA ROSSA**”, secondo quanto previsto al Capo V del D.P.C.M. 2 marzo 2021, nei termini di cui al Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52 (legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87) e s.m.i.;
- Le misure di cui sopra, permangono per la durata fissata indipendentemente dalla collocazione regionale ai sensi del Decreto -Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74 e s.m.i., in forza dei provvedimenti ministeriali e regionali che dovessero essere nel frattempo emanati per il restante territorio della Regione Calabria;

VISTE le “*Misure operative di protezione civile per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*” adottate dalla Presidenza del consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione Civile - in data 04 marzo 2020 prot. n. 13524;

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Calabria n. 60 del 12.08.2020 “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità

pubblica. Disposizioni per la prevenzione dei contagi connessi ai rientri nel territorio regionale delle persone fisiche.", n. 61 del 13.08.2020 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni per la prevenzione dei contagi connessi alle attività svolte presso stabilimenti balneari, discoteche sale da ballo e locali assimilati, all'aperto o al chiuso", n. 65 del 08 settembre 2020 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni attuative del DPCM 7 settembre 2020 nel territorio regionale" e n. 68 del 25 settembre 2020 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni inerenti l'uso di protezioni delle vie aeree e azioni di prevenzione del contagio in tutto il territorio regionale";

VISTO il D.L. n. 105 del 23 luglio 2021 "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020".

CONSIDERATO che il Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, nel prendere atto del contenuto della predetta Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 54 del 6 agosto 2021, qui acquisita al protocollo dell'Ente n. 5544 del 7 agosto 2021, procede ai sensi dell'art. 54, comma 4 del Dec. Lgs n. 267/2000, all'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

RITENUTO urgente e indifferibile disporre di misure restrittive nel territorio del Comune di Africo adeguandosi alla normativa statale e regionale in materia di contenimento e diffusione del VIRUS da COVID-19;

SENTITE le Autorità militari locali competenti per territorio,

PRENDE ATTO

Dell'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 54 del 6 agosto 2021, qui notificata il 7 agosto successivo ed acquisita al protocollo dell'Ente al n. 5544, avente ad oggetto : " **Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32 comma 3 della legge del 23 dicembre 1978 n. 833, in materia di igiene e di sanità pubblica. Disposizioni relative al Comune di AFRICO, nella Provincia di Reggio Calabria**" che **ORDINA**:

- Per i motivi di ordine sanitario, rappresentati in premessa, ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19,, ai sensi dell'art. 32 comma 3 della legge del 23 dicembre 1978 n. 833, in materia di igiene e di sanità pubblica, alla luce delle misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus vigente, ai sensi dell'art. 1 comma 16, del Decreto -Legge 16 maggio 2020, n. 33 (legge di conversione 14 luglio 2020, n. 74) e s.m.i.;



- 
- Nel Comune di **AFRICO** si applicano **dalle ore 22,00 del 7 agosto 2021 e fino a tutto il 17 agosto 2021**, le misure inerenti alla cosiddetta “**ZONA ROSSA**”, secondo quanto previsto al Capo V del D.P.C.M. 2 marzo 2021, nei termini di cui al Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52 (legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87) e s.m.i.;
 - Le misure di cui sopra, permangono per la durata fissata indipendentemente dalla collocazione regionale ai sensi del Decreto –Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74 e s.m.i., in forza dei provvedimenti ministeriali e regionali che dovessero essere nel frattempo emanati per il restante territorio della Regione Calabria;

ORDINA

MISURE PREVISTE:

Mobilità

Evitare ogni spostamento delle persone fisiche, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5°C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.

Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione per i soggetti sottoposti a quarantena o risultati positivi al virus.

E' consentito lo spostamento all'interno e all'esterno del territorio comunale ai soli possessori del “GREEN PASS” o “CARTA VERDE” secondo le nuove disposizioni sanitarie.


E' consentito altresì, il rientro presso il proprio domicilio e/o abitazione di residenza.

Attività sportive e motorie

Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati.

Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), culturali, sociali e ricreativi. Gli impianti sono utilizzabili a porte chiuse, oppure all'aperto senza la presenza di pubblico, soltanto per le sedute di allenamento di atleti riconosciuti di interesse nazionale dal CONI e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai Giochi Olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali.

E' consentito svolgere individualmente attività motoria all'aperto in prossimità della propria abitazione purchè nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con l'obbligo di utilizzo della mascherina.



Lavoro

Si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte di lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e ferie.

Sono adottate in tutti i casi possibili modalità di collegamento da remoto nello svolgimento di riunioni.

Sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico.

Manifestazioni, eventi, tempo libero e luoghi di culto

Sono sospese tutte le manifestazioni organizzate nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico.

Sono sospese le cerimonie civili e religiose, comprese quelle funebri.

Attività commerciali e di ristorazione

Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, tranne le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23 del DPCM del 2 marzo 2021.

Sono sospese altresì le attività inerenti ai servizi alla persona (Centri estetici e di bellezza).

Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscano la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22 la ristorazione con asporto con divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze ad eccezione per i bar e pasticcerie cui l'asporto dovrà essere consentito entro le ore 18,00.

Sono sospese le attività : **circoli ed attività di aggregazione e affini.**

Sono chiusi indipendentemente dalla tipologia dell'attività svolta, i mercati salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.

La presente Ordinanza Sindacale , **produrrà effetto a partire dalle ore 22,00 del 7 agosto 2021 e fino a tutto il 17 agosto 2021 e sarà pubblicata all'albo pretorio on line del Comune.**

La presente Ordinanza Sindacale sarà trasmessa per opportuna conoscenza e per i profili di competenza alla Regione Calabria-Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Sociali Socio Sanitari, al Prefetto di Reggio Calabria-Ufficio Unità di Crisi COVID-19, all'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, Al Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Al Comando Stazione dei Carabinieri del Comune di Africo.

Africo, li 07/08/2021



La Commissione Straordinaria
Libertini – Guerrieri - Fragomeni
Il Commissario Straordinario
D.ssa Carla Fragomeni

A large, stylized handwritten signature in black ink, which appears to be 'Carla Fragomeni', written over the typed name.